

- (5) Inoltre le prescrizioni relative all'ispezione post mortem per la selvaggina d'allevamento contengono duplicazioni in particolare per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alla famiglia dei suidi. Le prescrizioni dovrebbero essere ulteriormente precisate per agevolare l'attuazione del regolamento.
- (6) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato abrogato a decorrere dal 14 dicembre 2019 dal regolamento (UE) 2017/625. Le misure di cui al summenzionato articolo, da adottare in caso di violazioni delle prescrizioni relative al benessere degli animali, sono state sostituite dalle disposizioni previste all'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno sopprimere di conseguenza il riferimento all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1099/2009 figurante all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (7) L'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce le condizioni per la bollatura sanitaria. Tali condizioni sono già stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽⁵⁾, per quanto riguarda la rilevazione della presenza di Trichine, e nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ in relazione ai test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE). Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire le formulazioni in questione figuranti all'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 con i riferimenti ai pertinenti regolamenti.
- (8) A norma dell'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, ove possibile, sia utilizzato un metodo che non comporti l'uso di animali vivi. In considerazione del fatto che per la rilevazione delle tossine PSP (*paralytic shellfish poison*) è disponibile la norma EN 14526 quale metodo alternativo, conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE, è pertanto opportuno sospendere l'uso del biotest sui topi.
- (9) I molluschi bivalvi vivi immessi in commercio non devono contenere biotossine marine in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Per quanto riguarda le pectenotossine (PTX), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che non vi sono segnalazioni relative ad effetti nocivi negli essere umani associati alle tossine del gruppo delle pectenotossine (PTX) ⁽⁹⁾. Poiché le PTX sono state eliminate dalle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi nel regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione ⁽¹⁰⁾, è pertanto opportuno eliminarle anche dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (10) I prodotti della pesca derivati dall'acquacoltura devono essere sottoposti a prove in conformità alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾ e alla decisione 97/747/CE della Commissione ⁽¹²⁾ per quanto riguarda i contaminanti e gli antiparassitari. Anche i prodotti della pesca selvaggi dovrebbero essere sottoposti a prove per accertare la conformità in relazione ai contaminanti a norma del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽¹³⁾. La normativa attualmente in vigore dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁹⁾ <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109>.

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1374, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽¹²⁾ Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

